

PUNTO N. 6 O.d.G. – DETERMINAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2025

SINDACO

Siamo al punto numero 6: “*Determinazione tariffe TARI anno 2025*”. Il Consiglio Comunale è tenuto alla definizione tariffe della tassa rifiuti entro il 30 aprile. È anche stata concessa una proroga. Noi preferiamo rispettare la tempistica. “Il Piano Economico Finanziario del servizio rifiuti per il 2024/2025, predisposto con osservanze e criteri stabiliti dall'area, costituisce il presupposto necessario per la determinazione delle tariffe e della tassa sui rifiuti ed evidenzia che, ai fini della determinazione delle tariffe TARI, i costi complessivi sono pari ad euro 591.906, che sono i costi, sostanzialmente, dei servizi comunali.

Con il nuovo Regolamento sulla TARI è stata prevista l'introduzione della tariffa puntuale per le utenze domestiche dell'anno 2023 e non domestiche a partire dall'anno 2024, definendo il numero minimo annuale di riferimento. Ogni utenza è tenuta a corrispondere sulla base del volume del contenitore del rifiuto indifferenziato e per i conferimenti di rifiuti indifferenziati eccedenti tale numero minimo. È applicata la parte aggiuntiva pari a 0,08 euro al litro”, che non è al chilo, però è a litro la definizione.

“Per il pagamento della TARI si stabiliscono le seguenti scadenze: prima rata con scadenza 16 giugno 2025; seconda rata con scadenza 16 dicembre 2025; rata unica con scadenza al 16 giugno 2025. Da quest'anno è stato previsto il servizio di ritiro, chiamato rifiuto ingombrante che avrà il costo complessivo di euro 38,50 e verrà, comunque, addebitato all'utente che ha usufruito del servizio nel corrispettivo dell'anno successivo”.

Se ci sono interventi in merito? Se non ci sono interventi in merito, pongo in votazione il punto numero 6: “*Determinazione tariffe TARI anno 2025*”.

Chi è favorevole, per l'alzata di mano?

Chi è contrario?

Chi si astiene?

Anche qui dobbiamo votare l'immediata eseguibilità.

Chi è favorevole, per l'alzata di mano?

Chi è contrario?

Chi si astiene? Okay, grazie.